



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "BLACK AND WHITE " ETS

ARTICOLO 1

Costituzione

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato associazione di volontariato " Black and White ".

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 2

Sede e partecipazione a federazioni e consorzi

L'Associazione ha sede presso la Casa dei Missionari Comboniani, via Matilde Serao, 8 , 81030 Castel Volturno (CE). L'Associazione può aderire a federazioni ed enti aventi finalità simili. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 3

Oggetto e scopo

L'Associazione ispirandosi a valori umanitari e a finalità solidaristiche si prefigge di aggregare tutte quelle persone italiane e straniere che intendono mettere a servizio degli immigrati le proprie risorse di professionalità, di esperienza, di tempo e quanto altro è nelle proprie possibilità. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si dedica in maniera particolare a quelle fasce di emarginazione come sono: la prostituzione di straniere vittime della tratta, immigrati tossicodipendenti e tutte quelle persone straniere che vivono in situazione di emarginazione. L'Associazione promuove l'incontro delle culture di appartenenza degli immigrati con quella italiana. L'Associazione favorisce tutte le possibilità di integrazione nel rispetto della multi-etnicità.

L'associazione interviene sul territorio quale espressione della vocazione al servizio della comunità civile ad ogni livello e quale soggetto operativo della stessa.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, con riferimento all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017:

- Lettera u) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/8/2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Lettera v) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Lettera w) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5 del dlgs 117.2017;

- Lettera r) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Lettera i) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera a) di cui all'articolo 5 dlgs 117/2017 interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania.

ARTICOLO 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi da convenzioni;
 - g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
3. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore in coordinamento e compatibilità con quanto previsto dall'articolo 6 dlgs 117.2017. Il Consiglio Direttivo annualmente può stabilire:
 - a. la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione
 - b. la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione all'Associazione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto, i

0823 851390
Voturno
Ditta

versamenti non sono rimborsabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

7. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 5

Fondatori, Soci, Benemeriti

1. Sono aderenti dell'Associazione:
 - I fondatori
 - Soci dell'Associazione
 - Benemeriti dell'Associazione.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro a cui vengono erogate le attività che l'Associazione si propone di svolgere.
7. Sono Benemeriti della Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e eventuali Regolamenti.
10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); .
11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa, tale recesso(salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

0823365159

l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. Le prestazioni rese dai soci nell'ambito degli scopi e dell'attività svolta dall'Associazione devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 12;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 6

Organi della Associazione

1 Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Presidente del consiglio direttivo
- Consiglio direttivo
- Organo di controllo
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e comunque non oltre il 30 giugno di ogni esercizio. Essa inoltre:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo di tutti gli Aderenti o da almeno il cinquanta per cento dei consiglieri oppure dall'organo di controllo.

4. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo (email posta elettronica e/o indirizzo presso la residenza) risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

5. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea straordinaria, per la modifica dello statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto. Entrambe le assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

6. ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione che non sia Amministratore, Revisore e dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione non viene considerata. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compresi il Presidente, Il Vice Presidente e il Tesoriere.
2. I consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un numero non superiore a tre mandati
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il consiglio stesso fa luogo alla cooptazione di un nuovo membro. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso.

- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La Convocazione è fatta mediante avviso apposto nella bacheca dell'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima.
7. Il consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione non si computa; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
11. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 9

Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.



Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Può aprire e/o chiudere conti correnti bancari e/postali nonché aprire o chiudere carte di credito prepagate su delibera del consiglio direttivo.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il comitato esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la preparazione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea corredandolo di idonee relazioni.

ARTICOLO 10

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito dall'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicitazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 12

I Libri dell'Associazione

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 13

Il Tesoriere



Il tesoriere cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 14

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 15

Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 16

Avanzi di gestione

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs.



117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 17

Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con prevalenza e preferenza all'associazione Mondo Aperto dei Missionari Comboniani di Verona, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 18

Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 19

Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 20

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 21

Responsabilità della organizzazione

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 22

Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTICOLO 23

Legge applicabile

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runt medesimo.
2. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

p. Antonio Grasso
Stocco Volontaria
Runt medesimo

MONICA NIKKE DEWGA A MARIA DEL PILAR ROJAS DEJALZ
Mollefont

f. Donika Roschelt
Seamusdella mora
Raffaella Ureim

1. Sergio Apbini
Lungo Danc

Awa Akporugo

P. CARLO CASTELLI delega. xrf. Apbini

Roberta Croponi per delega. Awa Akporugo

MORA. UREMISANA PER. DELEGA-SEANANDE-NUZZI

